

Regolamento

DISCIPLINA

del COMMERCIO

su AREE PUBBLICHE

L. n. 15 del 21-3-2000, Regione Lombardia •

*Approvato con deliberazione n. 69. del Consiglio comunale
in data 20.12.2005. divenuta esecutiva, ai sensi di legge, il 15.01.2006*

S O M M A R I O

Titolo I – NORMATIVA GENERALE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere
- Art. 5 - Forme di consultazione delle parti sociali
- Art. 6 – Compiti degli uffici comunali
- Art. 7 – Esercizio dell'attività
- Art. 8 – Autorizzazione su posteggi dati in concessione
- Art. 9 – Pubblicizzazione dei posteggi liberi
- Art. 10 – Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 11 – Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione
- Art. 12 – Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area
- Art. 13 – Indirizzi generali in materia di orari
- Art. 14 – Tariffe per la concessione del suolo pubblico: Rinvio
- Art. 15 – Validità delle presenze per la “spunta”
- Art. 16 – Delega
- Art. 17 – Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati
- Art. 18 – Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere
- Art. 19 – Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche

Titolo II - DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

- Art. 20 – Definizione - Rinvio
- Art. 21 – Concessione del posteggio – Durata - Rinnovo
- Art. 22 – Orari di svolgimento del mercato
- Art. 23 – Festività
- Art. 24 – Planimetria del mercato
- Art. 25 – Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
- Art. 26 – Utilizzo del posteggio
- Art. 27 – Dimensioni dei posteggi
- Art. 28 – Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato – “miglioria”
- Art. 29 – Scambio reciproco di posteggio
- Art. 30 – Messa a disposizione di aree private
- Art. 31 – Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria
- Art. 32 – Effettuazione di mercati straordinari
- Art. 33 – Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari

Titolo III – IMPRENDITORI AGRICOLI

Art. 34 – Imprenditori agricoli - Autorizzazione d'esercizio

Art. 35 – Posteggi riservati agli imprenditori agricoli

Titolo IV – COMMERCIO ITINERANTE

Art. 36 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

Art. 37 - Divieti

Art. 38 - Determinazione degli orari

Titolo V – FIERE

Art. 39 – Definizioni e tipologia delle fiere

Art. 40 - Autorizzazione per operare nelle fiere

Art. 41 - Criteri di priorità ai fini della graduatoria

Art. 42 - Calcolo delle presenza nelle fiere

Art. 43 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati

Titolo VI – NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

Art. 44 - Normativa igienico-sanitaria - Rinvio

Titolo VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 - Disposizioni transitorie e finali

Titolo VIII- SANZIONI

Art. 46 – Sanzioni pecuniarie

Art. 47 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

Art. 48 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

Art. 49 - Decadenza dalla concessione del posteggio

Art. 50 - Revoca della concessione del posteggio

Art. 51 - Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzatorio

TITOLO I **NORMATIVA GENERALE**

Art. 1 **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nei mercati comunali al dettaglio e nelle fiere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal paragrafo VI, dell'allegato "A", della legge regionale n. 15 del 21 marzo 2000 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche, in attuazione del D.Lgs. n. 114/98 e primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche).

2. Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Art. 2 **Definizioni**

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

a) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;

c) per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;

d) per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

e) per mercato specializzato od esclusivo: un mercato nel quale, almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;

f) per mercato stagionale: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;

g) per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato;

h) per mercato straordinario: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;

i) per presenze effettive in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;

l) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;

m) per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale e soggetto al rilascio della concessione;

- n)* per posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
- o)* per migliaia: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
- p)* per scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio ma solo con espresso consenso del Comune;
- q)* per settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
- r)* per spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- s)* per "spuntista": l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- t)* per imprenditori agricoli, ai sensi dell'art.2135 del codice civile, si intende chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art.2135 del codice civile prevalentemente prodotto dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
- u)* per "decreto legislativo": il decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998;
- v)* per "legge regionale": la legge della Regione Lombardia, n. 15 del 21 marzo 2000;
- x)* per registro imprese: il registro imprese di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
- y)* per *Bollettino Ufficiale* della Regione: il *Bollettino Ufficiale* della Regione Lombardia;

Art. 3 **Finalità**

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a)* favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
 - b)* assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
 - c)* rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
 - d)* valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere, al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri più degradati, non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;
 - e)* salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
 - f)* favorire le zone in via di espansione o le zone cittadine a vocazione turistica, in relazione all'andamento del turismo stagionale;
 - g)* salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati

impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;

h) favorire l'individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, che consenta uno sviluppo dei mercati nei centri abitati evitando il congestimento del traffico e della viabilità. L'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed alla offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;

i) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:

- un facile accesso ai consumatori;
- sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
- il minimo disagio alla popolazione;
- la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed, in particolare, quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
- un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate;

l) promuovere l'aggregazione associativa degli operatori, mediante la costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi mercatali.

Art. 4

Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere

1. Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, il Comune deve rispettare:

- a)* le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- b)* i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
- c)* le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
- d)* le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
- e)* le caratteristiche socio-economiche del territorio;
- f)* la densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

Art. 5

Forme di consultazione delle parti sociali

1. Il Comune sente obbligatoriamente le associazioni di categoria e i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, sulle materie sotto indicate:

- a)* definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- b)* determinazione o variazione del numero, caratteristiche e tipologie dei posteggi;
- c)* istituzione, soppressione, spostamento, ristrutturazione dei mercati e fiere;
- d)* criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati e fiere;
- e)* canoni e tariffe per l'occupazione di suolo pubblico nei mercati e fiere;
- f)* regolamenti comunali aventi ad oggetto il commercio su aree pubbliche;
- g)* orari di svolgimento di mercati e fiere e per il commercio in forma itinerante e relative variazioni;
- h)* spostamento delle date di effettuazione di mercati e fiere;
- i)* variazione nel numero di posteggi di mercati e fiere, compreso il loro ridimensionamento.

2. Le associazioni di cui sopra devono fornire il parere richiesto, debitamente motivato, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta.

Art. 6
Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all’Amministrazione Comunale che le esercita attraverso il Settore competente per materia assicurando l’espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

Art. 7
Esercizio dell’attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.

2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e comunque per non più di un’ora. Non può essere svolto nei giorni in cui il titolare dell’autorizzazione esercita l’attività su area pubblica in un posteggio a posto fisso, frutto in concessione.

3. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

4. L’autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche all’esercizio dell’attività in forma itinerante nell’ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

5. L’autorizzazione di cui all’art. 28, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche a partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago. Ad uno stesso operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

6. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, ed a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 5 del decreto legislativo.

Art. 8
Autorizzazione su posteggi dati in concessione

1. L’autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati comunali al dettaglio mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Dirigente del Settore competente per materia, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un’apposita graduatoria approvata a seguito di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia dei posteggi liberi e disponibili nei vari settori del mercato comunale.

2. La graduatoria è approvata dal Dirigente del Settore competente per materia.

3. Per ottenere l’autorizzazione d’esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell’apposito avviso che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi dell’art. 9 del presente regolamento.

4. Nella domanda devono essere dichiarati:

a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 5 del decreto legislativo;

d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato, nel quale si va a

chiedere una nuova autorizzazione e relativa concessione d'area pubblica;

e) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione;

f) il settore od i settori merceologici.

5. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;

b) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;

c) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;

d) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'Ufficio protocollo del Comune.

6. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente all'Ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

7. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Settore competente per materia pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 5. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.

8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 7, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

Art. 9

Pubblicizzazione dei posteggi liberi

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, il Settore competente per materia deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, tutti i dati e notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.

2. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di disponibilità di posteggi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. La domanda deve contenere le indicazioni precise all'art. 8 del presente regolamento.

Art. 10

Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo, è rilasciata dal dirigente del Settore competente per materia .

2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune che rilascia l'autorizzazione, se società di persone, deve avervi la sede legale.

3. Il Comune che riceve una domanda che non è di sua competenza la rinvia, entro quindici giorni al mittente tramite raccomandata.

4. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:

a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;

d) il settore od i settori merceologici richiesti;

e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

5. La domanda può essere inviata a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure può essere presentata direttamente al Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione della domanda. Qualora l'inolto dell'istanza avvenga a mezzo del servizio postale, la data di presentazione è provata dall'avviso di ricevimento, debitamente firmato dal Comune. In caso di consegna diretta, a mano, al Comune, la data di presentazione è attestata dagli estremi di registrazione dell'istanza all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza.

6. La domanda viene assegnata in istruttoria al Settore competente per materia.

7. Qualora la domanda non sia regolare o completa il Settore competente per materia ne da comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

8. Nel caso in cui il Settore competente per materia non provveda alla comunicazione di cui al comma 7, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.

9. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Il provvedimento di diniego, a firma del Dirigente del Settore competente per materia deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 11 **Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione**

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.

2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.

3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio frutto in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.

4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda che sarà assegnata, in istruttoria, al Settore competente per materia.

5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.

6. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo deve comunicare l'avvenuto subingresso entro 4 mesi pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità.

7. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta, a titolo provvisorio, l'attività fino alla regolarizzazione prescritta nel comma precedente, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza.

8. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine

dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. Nell'ipotesi di autorizzazioni di tipologia b) di cui alla abrogata legge 112/1991, riferite a più posteggi, convertite nelle autorizzazioni di cui al decreto legislativo, con le modalità indicate nella legge regionale, le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originario devono considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. In caso di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà a terzi, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intende eventualmente trasferire al subentrante.

Art. 12 **Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area**

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, previa comunicazione del reintestatario e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale.

2. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro il termine di un anno, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

3. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone.

4. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di un anno, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

Art. 13 **Indirizzi generali in materia di orari**

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 9 della legge regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:

a) l'attività può essere esercitata in fasce orarie diverse rispetto a quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa;

b) la fascia oraria massima è compresa tra le ore 5,00 e le ore 24,00;

c) è vietata l'istituzione di nuovi mercati in giornate domenicali o festive;

d) è vietato effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua; i mercati che coincidono con le festività di cui sopra possono essere anticipati;

e) limitazioni temporali allo svolgimento del commercio possono essere stabilite in caso di indisponibilità dell'area mercatale dovuta a motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario od altri di pubblico interesse.

Art. 14 **Tariffe per la concessione del suolo pubblico: Rinvio**

1. La concessione del suolo pubblico per lo svolgimento del commercio è subordinato al pagamento dei seguenti oneri:
 - Canone di concessione decennale;
 - Tassa di occupazione temporanea di suolo pubblico;
 - Tariffa relativa ai servizi gestione rifiuti;
2. l'uso anche temporaneo dell'area pubblica per lo svolgimento del commercio è subordinato al pagamento giornaliero dei diritti dovuti per l'occupazione del suolo nonché alla tariffa relativa al servizio gestione rifiuti, secondo le

- disposizioni legislative e regolamenti vigenti. Nel caso di revoca del posteggio il canone è dovuto fino al giorno in cui il posteggio, oggetto di revoca non è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune.
3. L'utilizzo dell'energia elettrica e dell'acqua potabile è subordinata al pagamento dei relativi oneri che verranno imputati a tutti gli operatori del mercato che ne faranno uso, con delle quote che verranno stabilite in modo forfettario per settore merciologico.
 4. Il mancato pagamento dei suindicati oneri entro il termine stabilito, comporterà la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione della debitioria dell'operatore.

Art. 15
Validità delle presenze per la “spunta”

1. L'operatore che vuole partecipare alla spunta deve preventivamente presentare la domanda in bollo presso il settore competente per la materia, nei giorni e nelle ore aperti al pubblico.
2. Ai fini della validità della partecipazione per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nelle fiere e mercati, è necessaria la presenza dei soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche. E' ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, per scritto, dal titolare dell'autorizzazione.
3. Chi partecipa alla spunta deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica.

Art. 16
Delega

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori, su delega scritta del titolare, da tenere a disposizione durante lo svolgimento dell'attività per gli eventuali controlli.
2. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività, senza nomina del delegato.
3. I dipendenti o i collaboratori possono svolgere l'attività solo se sono in possesso dell'originale del titolo autorizzativo del titolare.

Art. 17
Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato o fiera, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal Comune.
2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro l'orario previsto per le operazioni di spunta, è considerato assente.
3. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. Il Servizio competente per materia provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera. Le registrazioni, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso il Settore competente per materia, nei giorni e nelle ore di apertura al pubblico.

Art. 18
Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere

1. La soppressione di mercati o fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi e lo spostamento delle date di svolgimento, sono deliberati dal Consiglio Comunale, nel rispetto delle disposizioni regionali.

2. Il Comune, entro trenta giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti in un mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.

3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:

- a)* motivi di pubblico interesse;
- b)* cause di forza maggiore;
- c)* limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitario.

4. Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:

- a)* anzianità di presenza effettiva nel posteggio di mercato;
- b)* anzianità di presenza effettiva nel mercato;
- c)* anzianità di iscrizione al registro imprese
- d)* dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici – alimentare e non alimentare – ed al tipo di attrezzatura di vendita utilizzata dai singoli richiedenti.

Art. 19
Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche

1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio, revoca o modifica dell'autorizzazione d'esercizio deve essere comunicato dal Settore competente per materia alla Camera di Commercio, entro dieci giorni dalla adozione.

2. Entro lo stesso termine, devono essere inviate alla Camera di Commercio tutte le variazioni relative a subentri, cessazioni, decadenze .

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, deve essere inviata alla Camera di Commercio la situazione relativa ai mercati e fiere che si svolgono nel territorio comunale, con l'indicazione della relativa denominazione, localizzazione, ampiezza delle aree, numero dei posteggi, durata, orari e assegnatari dei posteggi.

TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

Art. 20
Definizione – Rinvio

1. I mercati, compresi quelli specializzati, stagionali, e straordinari, sono definiti all'art. 2 del presente regolamento.
2. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è effettuata dal Comune nel rispetto degli indirizzi di cui al punto II.1 dell'allegato A della legge regionale.
3. L'istituzione di nuovi mercati oppure l'adozione di atti che comportino l'aumento di posteggi in numero superiore ai parametri previsti dalla normativa regionale, sono soggetti al preventivo nulla osta della Giunta Regionale.
4. Le aree da destinare a sede di mercato sono stabilite dal Consiglio Comunale che, nell'individuarle, determina:
 - a) l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;
 - b) il periodo di svolgimento dei mercati, e relativi orari;
 - c) il numero complessivo dei posteggi, relativi numeri identificativi e superficie;
 - d) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici, nonché i criteri di assegnazione;
 - e) le tipologie merceologiche dei posteggi, all'interno dei vari settori di mercato.
5. La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variamente articolata in relazione:
 - a) alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;
 - b) al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;
 - c) alla diversa superficie dei posteggi.

Art. 21
Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo

1. La concessione dei posteggi, sia nei mercati che fuori, ha la durata di dieci anni. La stessa può essere rinnovata con semplice comunicazione dell'interessato autocertificando il permanere dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività.
2. Qualora venga deciso di non procedere, alla scadenza, al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.
3. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio.

Art.22
Orari di svolgimento del mercato

1. Il mercato si svolge ordinariamente nella giornata di martedì con i seguenti orari:

a) occupazione del posteggio	non prima delle ore 07.00
b) inizio delle operazioni di vendita	alle ore 07.30
c) effettuazione della spunta	alle ore 08.30
d) inizio dell'uscita dal mercato	dalle ore 12.30
e) liberazione del posteggio	non oltre le ore 14.00
2. E' comunque vietato per motivi di viabilità e sicurezza lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito per l'inizio dell'uscita dal mercato, salvo eccezionali casi di emergenza, che debbono essere autorizzati dal personale del Comune addetto al controllo del mercato, per comprovati motivi personali e/o per particolari condizioni atmosferiche.

Art. 23**Festività**

1. Qualora il mercato ricada in giorno festivo, non sarà effettuato. In tal caso il Comune può autorizzare lo svolgimento del mercato stesso per il giorno precedente solo se vi sia l'adesione di almeno il 50% degli operatori del mercato stesso, e ove le condizioni della circolazione od altre di pubblico interesse lo consentano.

Art. 24**Planimetria del mercato**

1. Presso il Settore competente per materia è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, una planimetria del mercato in scala, che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione, la suddivisione in settori del mercato, i servizi e parcheggi. Tale planimetria forma parte integrante del presente regolamento.

Art. 25**Regolazione della circolazione pedonale e veicolare**

1. Ogni area di svolgimento di mercati e fiere sarà interdetta, con ordinanza sindacale, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato o fiera e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

2. L'ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni interi e consecutivi.

Art. 26**Utilizzo del posteggio**

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precise nell'autorizzazione d'esercizio, e dei regolamenti comunali.

Art. 27**Dimensioni dei posteggi**

1. I posteggi, tutti o parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.

Art. 28

Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato – “miglioria”

1. Prima che il Comune abbia provveduto a trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, i dati relativi ai posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti concessionari di area pubblica in un mercato comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.

2. Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta dal Dirigente del Settore competente per materia previa verifica del rispetto dei settori merceologici del mercato e con “presa d’atto” della rinuncia al posteggio da parte dell’operatore che ha chiesto lo spostamento.

3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria tenendo conto, nell’ordine, dei seguenti criteri di priorità:

a) rispondenza tra il settore merceologico del posteggio libero e della tipologia di attività svolta dal richiedente;

b) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale;

c) maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;

d) maggiore anzianità di attività dell’azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell’originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell’azienda per atto tra vivi od a causa di morte.

4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Dirigente del Settore ed pubblicata all’albo pretorio, per trenta giorni interi e consecutivi.

5. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull’istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L’esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all’albo pretorio del Comune.

Art. 29

Scambio reciproco di posteggio

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.

2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.

3. L’istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall’operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla istanza stessa una dichiarazione di “accettazione” dello scambio del posteggio.

4. Il provvedimento con il quale si “prende atto” della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e si procede all’aggiornamento dei titoli concessori e dell’autorizzazione d’esercizio, con l’indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi, è di competenza del Dirigente del Settore competente per materia. La durata delle concessioni rimane invariata.

5. Nel consentire lo scambio dei posteggi è necessario tener conto dell’eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, in modo da rispettarla.

Art. 30

Messa a disposizione di aree private

1. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un’area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, tra quelle destinate all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche. I soggetti sopra citati hanno priorità nell’assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di che trattasi.

2. Eventuali posteggi residui saranno assegnati come indicato agli articoli 9 e 10 del presente regolamento.
3. Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentativi a livello regionale.
4. La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.

Art. 31
Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare. A parità di presenze si deve tener conto della maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese.

2. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata, giornalmente, all'ora stabilita nell'art.22 dal personale incaricato sulla base dei criteri previsti dal comma precedente.

3. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino box, chiosco, locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

Art. 32
Effettuazione di mercati straordinari

1. Nel mese precedente le festività natalizie e pasquali e nel periodo estivo compreso tra il primo giugno e il trenta settembre può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie dei mercati od aggiuntive collegate ad eventi particolari.

2. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di dodici.

3. La proposta dovrà essere presentata, per scritto, al Settore competente per materia:
 - a) da almeno cinque operatori su area pubblica;
 - b) dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;
 - c) dalle Associazioni dei consumatori di cui all'art. 5 della L. 281/1998

4. La proposta deve pervenire al Comune almeno trenta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato. Sulla proposta viene raccolto il parere degli operatori del mercato stesso e, successivamente, a cura del Settore competente per materia, viene sottoposta all'esame della Giunta Municipale, per la decisione.

5. La Giunta Municipale deve decidere entro venti giorni dalla presentazione della proposta. In caso di mancata comunicazione la proposta si intende respinta.

6. La comunicazione della effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere inviata agli interessati, almeno sette giorni prima della data prevista, a cura del Settore competente per materia.

7. Entro il mese di settembre di ogni anno, i soggetti indicati al comma 3 possono presentare un programma di edizioni straordinarie od aggiuntive per i mercati da svolgere nell'anno successivo. Sulla proposta, la Giunta Municipale, sentiti gli operatori del mercato stesso, decide entro sessanta giorni dalla presentazione. La decisione è comunicata agli interessati, a cura del Settore competente per materia, entro i trenta giorni successivi alla data di relativa adozione.

Art. 33
Mercato: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari

1. L'ubicazione del mercato comunali attualmente in atto, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, la dimensione, totale e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, sono indicati nell'allegato 1

TITOLO III **IMPRENDITORI AGRICOLI**

Art. 34 **Imprenditori agricoli - Autorizzazione d'esercizio**

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art.8 della L.29.12.1993 n.580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda deve contenere la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla.

4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche la comunicazione è indirizzata al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta dell'assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art.28 del D.L.vo 31.03.1998 n.114.

5. La presente disciplina si applica anche nel caso di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootechnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

7. Alla vendita diretta disciplinata dal D.L.vo 18.03.2001 n.228 continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al D.L.vo 31.03.1998 n.114, in conformità a quanto stabilito dall'art.4 comma 2 lettera d) del medesimo decreto 114/1998.

8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell' anno solare precedente sia superiore a € 14.316,55 (L.80.000.000) per gli imprenditori individuali ovvero a € 1.032.913,80 (L.2.000.000.000) per le società si applicano le disposizioni del citato D.L.vo 114/1998.

Art. 35 **Posteggi riservati agli imprenditori agricoli**

1. L'autorizzazione per esercitare quale imprenditore agricolo nel mercato comunale mediante utilizzo di posteggi riservati dati in concessione decennale, è rilasciata dal Dirigente del Settore competente per materia, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata

2. Ai fini della pubblicizzazione di posteggi disponibili e riservato ai produttori agricoli, situati all'interno del mercato, il Settore competente per materia provvede ad affiggere specifico avviso all'Albo Pretorio del Comune e a richiedere analoga pubblicazione ai Comuni contermini.

3. Ogni interessato può presentare, con le modalità sotto specificate, istanza in bollo al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione di cui sopra.

4. Nella domanda devono essere dichiarati:

a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) il possesso dei requisiti di imprenditore agricolo ai sensi del D.L.vo 228/2001;

d) il settore od i settori merceologici.

5. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente all’Ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

6. La graduatoria è approvata dal Dirigente del Settore competente per materia.

7. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell’ordine, i seguenti criteri:

a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov’è ubicato il posteggio per il quale si concorre all’assegnazione in concessione;

b) anzianità di iscrizione al registro imprese quale imprenditore agricolo;

c) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall’Ufficio Postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall’Ufficio protocollo del Comune.

8. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Settore competente per materia pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui sopra. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull’istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L’esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all’albo pretorio del Comune.

9. L’autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 6, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

10. Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, in sostituzione della dichiarazione di cui all’art. 10 comma 4, lettera *c*) del presente regolamento, l’interessato dovrà attestare il possesso della qualifica di produttore agricolo.

11. Il criterio di priorità di cui al, comma 7, lettera *a*) del presente regolamento, è riferito all’attività di commercio su aree pubbliche di prodotti agricoli, da parte dell’agricoltore produttore diretto.

12. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori su area pubblica, titolari di autorizzazione amministrativa per la vendita di prodotti alimentari in forma itinerante, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato.

13. La vendita deve riguardare, comunque, la stessa tipologia di prodotti venduti dal concessionario del posteggio, e deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.

TITOLO IV **COMMERCIO ITINERANTE**

Art. 36

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante deve essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa; è sempre vietata la vendita con l'uso di bancarelle e non ci dovranno essere merci esposte al di fuori della sagoma del mezzo.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi e di sostare sull'area pubblica per il tempo strettamente necessario per effettuare operazioni di vendita.
4. In ogni caso la sosta non potrà protrarsi per oltre 60 minuti e il punto di sosta successivo dovrà distare dal precedente almeno 500 metri.
5. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500, misurato dal centro del mercato.
6. Al fine di garantire l'alternanza a tutti gli operatori l'utilizzo delle aree durante l'arco della giornata, non è consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo dove ha già sostato per il tempo massimo previsto.

Art. 37

Divieti

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle vie ove manchi lo spazio sufficiente al transito di almeno una fila di veicoli (tre metri di larghezza) per ogni senso di marcia.

Art. 38

Determinazione degli orari

1. L'orario per l'esercizio del commercio in forma itinerante potrà essere scelto liberamente dall'operatore nella fascia oraria compresa tra le 05,00 e le 22,00.

TITOLO V

FIERE

Art. 39

Definizioni e tipologia delle fiere

1. Si intendono:

- a) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;*
- b) per fiera specializzata: la manifestazione nella quale, almeno il novanta per cento dei posteggi è destinato a merceologie del medesimo genere, affini e complementari;*
- c) per fiera locale: la manifestazione che ha carattere esclusivamente locale, con vocazione commerciale limitata all'area comunale, che viene organizzata al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, strade e quartieri;*
- d) per presenze in una fiera: il numero delle volte nelle quali un operatore è stato inserito nella graduatoria della fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;*
- e) per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato il commercio nella fiera.*

2. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art. 40

Autorizzazione per operare nelle fiere

1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare istanza in bollo al Comune, indirizzata al Sindaco, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, precisando:

- a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;*
- b) codice fiscale/partita IVA;*
- c) estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;*
- d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;*
- e) presenze e presenze effettive nella fiera alla quale si chiede di partecipare;*
- f) data di iscrizione al registro imprese.*

2. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure essere consegnate direttamente al Comune. Non sono ammessi altri mezzi o modi di invio. Nel caso di invio a mezzo del servizio postale, per la data di invio fa fede quella appostavi, all'atto della spedizione, dall'Ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente a mano, il timbro a data appostovi dall'Ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza.

3. Le domande sono assegnate, per l'istruttoria, al Settore competente per materia. Per quelle giudicate irregolari od incomplete, ne deve essere richiesta la regolarizzazione entro il termine di dieci giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato, non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.

4. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Dirigente del Settore competente per materia sarà affissa all'albo pretorio del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni partecipante sarà comunicato, entro lo stesso termine, a cura del Settore competente per materia, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione al punteggio attribuito ed ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento del plateatico e relativo importo, numero ed ubicazione del posteggio, orario di

esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della fiera, e quant’altro previsto da leggi e regolamenti comunali.

5. La concessione dell’area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata al giorno di svolgimento delle stesse.

Art. 41 **Criteri di priorità ai fini della graduatoria**

1. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere valgono, nell’ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l’assegnazione del posteggio;
 - b) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l’assegnazione del posteggio;
 - c) anzianità nell’attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese;
 - d) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda all’ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune.
2. Non sono ammessi criteri di priorità che tengano conto della cittadinanza, residenza o sede legale dell’operatore, oppure del Comune che ha rilasciato il titolo autorizzatorio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all’autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera.
4. Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.
5. Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio in una stessa fiera.

Art. 42 **Calcolo delle presenze nelle fiere**

1. L’operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nella fiera, al posteggio assegnato, entro l’orario previsto dal Comune.
2. L’operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento della fiera, non è presente nel posteggio, entro l’orario previsto per l’apertura della fiera, è considerato assente.
3. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata della fiera. In caso contrario l’operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. Il Servizio competente per materia provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l’operatore acquisisce nella fiera. Le graduatorie, con l’indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso il Settore competente per materia, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 43 **Assegnazione dei posteggi non utilizzati**

1. I posteggi che non risultino occupati dai rispettivi assegnatari all’orario di apertura della fiera, vengono assegnati, sul posto, da personale incaricato, nel rispetto dell’ordine della graduatoria.
2. Esaurita la graduatoria, l’assegnazione di eventuali posteggi liberi è effettuata nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 41 del presente regolamento

TITOLO VI **NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA**

Art. 44 **Normativa igienico-sanitaria - Rinvio**

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità vigente.

TITOLO VII **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 45 **Disposizioni transitorie e finali**

1. Sono fatti salvi i mercati e le fiere istituiti precedentemente al 24 aprile 1998, che si svolgono nelle giornate domenicali e festive, compresi Natale, Capodanno e Pasqua.
2. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data dell'8 aprile 2000.
3. I criteri di assegnazione dei posteggi previsti nel presente regolamento non si applicano agli operatori che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 della legge regionale, abbiano chiesto, con domanda regolare e completa, la riassegnazione dello stesso posteggio già avuto in concessione o di altro, che siano risultati liberi e disponibili al momento della richiesta.
4. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'articolo 14 della legge regionale, il Settore competente per materia dovrà procedere, sentiti gli operatori interessati, al frazionamento delle autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*) della legge 112/1991, relativamente ai posteggi di propria competenza. Le autorizzazioni rilasciate in base alla previgente normativa sono convertite nei corrispondenti "tipi" di autorizzazione previsti dal decreto legislativo, mediante "presa d'atto" operata dal Comune di residenza dell'interessato o dal Comune sede di posteggio.
5. Le concessioni di posteggi nei mercati, in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, rilasciate per un periodo inferiore a dieci anni sono estese d'ufficio, a cura del Settore competente per materia a detto periodo temporale di validità.

TITOLO VIII

SANZIONI

Art. 46 **Sanzioni pecuniarie**

1. Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs. 114/1998, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di € 172,15 ad un massimo di € 516,46 con la procedura di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche.

Art. 47 **Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio**

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il dirigente del Settore competente per materia può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.

2. Si considerano di particolare gravità:

- a)* le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b)* l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
- c)* il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981.

Art. 48 **Revoca dell'autorizzazione d'esercizio**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata nei seguenti casi / quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

c) l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;

d) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo;

e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, entro un anno non viene presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi.

2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal dirigente del Settore competente per materia, che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 49
Decadenza dalla concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

2. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.

3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato dal Dirigente del Settore competente per materia, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 50
Revoca della concessione del posteggio

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso od in altri mercati o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.

3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Dirigente del Settore competente per materia che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 51
Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzatorio

1. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 41 del presente regolamento, viene revocata, contestualmente, l'autorizzazione d'esercizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 4, lettera *b*) del decreto legislativo.

2. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio, oggetto di revoca, non è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezature del concessionario.

3. Il canone di concessione del suolo pubblico sul quale è ubicato il posteggio deve essere corrisposto al Comune con le modalità e nei tempi indicati nella concessione.

4. La tassa per la occupazione temporanea del suolo pubblico deve essere corrisposta con le modalità indicate nel regolamento comunale per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ALLEGATO N.1

SCHEDA DATI MERCATO

a) Denominazione della Piazza Mercato : nessuna;

b) ubicazione della Piazza Mercato: Via Marconi / Via Moneta Caglio

c) orario: 07.00 – 14.00;

d) superficie complessiva del mercato: mq. 2.860;

e) superficie complessiva dei posteggi: mq. 963;

f) totale posteggi: n. 30, di cui:

- n. 8 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare;
- n. 21 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare;
- n. 1 riservati ai produttori agricoli;

g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello non alimentare;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento, singolo e complessivo, dei posteggi, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

h) il mercato si svolge ordinariamente nella giornata di martedì con i seguenti orari:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ■ a) occupazione del posteggio | non prima delle ore 07.00 |
| ■ b) inizio delle operazioni di vendita | alle ore 07.30 |
| ■ c) effettuazione della spunta | alle ore 08.30 |
| ■ d) inizio dell'uscita dal mercato | dalle ore 12.30 |
| ■ e) le aree del posteggio dovranno essere lasciate libere e pulite, non oltre le ore 14.00 | |